



## COMUNE DI CRUCOLI

(Provincia di Crotone)

Pec: [protocollo.comunecrucoli@pcert.postecert.it](mailto:protocollo.comunecrucoli@pcert.postecert.it)

Pec: [commissionestraordinaria.crucoli@asmepec.it](mailto:commissionestraordinaria.crucoli@asmepec.it)

## ORIGINALE

### Ordinanza della Commissione Straordinaria n. 17 del 26.02.2021

**OGGETTO: MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. SANIFICAZIONE SCUOLE DEL TERRITORIO COMUNALE**

#### LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

**Visto** l'art. 32 della Costituzione;

**Visto** la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “*Istituzione del servizio sanitario nazionale*” e, in particolare, l'art. 32 che dispone “*il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni*”, nonché “*nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale*”;

**Visto** il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019*”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;

**Visti** i DPCM recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

**Vista** le Ordinanze del Presidente della Regione Calabria in merito alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;



## COMUNE DI CRUCOLI

(Provincia di Crotone)

Pec: [protocollo.comunecrucoli@pcert.postecert.it](mailto:protocollo.comunecrucoli@pcert.postecert.it)

Pec: [commissionestraordinaria.crucoli@asmepec.it](mailto:commissionestraordinaria.crucoli@asmepec.it)

**Visto** il decreto-legge 02 marzo 2020, n. 9 recante “*Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*” ed in particolare gli articoli 34 e 35;

**Tenuto conto** che l’Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 (Coronavirus) un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

**Vista** la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**Preso atto** dell’evolversi della situazione epidemiologica e, segnatamente, del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia;

**Ritenuta** la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per contrastare l’eventuale diffusione del virus sul territorio locale, adottando misure di contrasto e contenimento;

**Ravvisata** l’esigenza nonché l’urgenza di adottare provvedimenti a tutela della salute pubblica su tutto il territorio comunale in coerenza con le disposizioni sopra citate;

**Ritenuto, pertanto,** che ricorrono le condizioni di necessità ed urgenza che giustificano l’adozione di misure eccezionali, rivolte a ridurre il rischio di contagio e conseguentemente, di procedere alla chiusura delle scuole di ogni ordine e grado su tutto il territorio comunale al fine di consentire la sanificazione cautelativa e precauzionale per prevenire contagio da Covid-19;

**Visto** l’art 50, co. 5, del D.Lgs. 267/2000 che recita espressamente: “*In particolare in caso di esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità locale ...*”;

**Visto** l’art 50, co. 6, del D.Lgs. 267/2000 a norma del quale: “*In caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni Sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengono i soggetti competenti...*”;



## COMUNE DI CRUCOLI

(Provincia di Crotone)

Pec: [protocollo.comunecrucoli@pcert.postecert.it](mailto:protocollo.comunecrucoli@pcert.postecert.it)

Pec: [commissionestraordinaria.crucoli@asmepec.it](mailto:commissionestraordinaria.crucoli@asmepec.it)

## O R D I N A

**La chiusura delle scuole del territorio comunale di ogni ordine e grado per la giornata di sabato 27/02/2021 per procedere alla sanificazione cautelativa e precauzionale per prevenire contagio da Covid-19.**

### S T A B I L I S C E

- che alla presente ordinanza, oltre alle ordinarie procedure di pubblicazione, venga data la massima diffusione tramite i canali di comunicazione telematica dell'Ente;
- la trasmissione della presente ordinanza a:
  - 1) Prefetto di Crotone;
  - 2) Regione Calabria;
  - 3) Provincia di Crotone;
  - 4) Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone;
  - 5) Polizia Municipale;
  - 6) Carabinieri di Crucoli.

### A V V E R T E

- che la presente ordinanza ha decorrenza immediata, fatte salve eventuali e successive disposizioni;
- che ogni violazione dei provvedimenti adottati dalle autorità a tutela della salute pubblica è suscettibile di responsabilità penale ai sensi dell'art. 650 codice penale. Inoltre, la gravità del rischio epidemiologico, cui si espone la pubblica salute, potrà essere perseguita ai sensi dell'art. 438 del codice penale che sanziona chiunque diffonda



## COMUNE DI CRUCOLI

(Provincia di Crotone)

Pec: [protocollo.comunecrucoli@pcert.postecert.it](mailto:protocollo.comunecrucoli@pcert.postecert.it)

Pec: [commissionestraordinaria.crucoli@asmepec.it](mailto:commissionestraordinaria.crucoli@asmepec.it)

una malattia infettiva e caratterizzata da un'elevata incontrollata capacità di diffusione;

### D E M A N D A

- Alle Forze dell'Ordine ed alla Polizia Locale di assumere ogni utile determinazione per il rispetto della presente ordinanza;

### I N F O R M A

Che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Calabria entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199

